

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome		Nome	
Nato a		Prov.	In data
Sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	Codice fiscale		
Indirizzo			N. civico
Cap	Località		Provincia
Tel. Cellulare 1		Tel. Cellulare 2	
Tel. Abitazione		Tel. Ufficio	
Altro recapito telefonico		E-mail	
<i>Solo per personale in attività lavorativa</i>	Datore di lavoro		
	Indirizzo		N° civico
	Cap	Località	Provincia
	Funzione/Settore di appartenenza		
	Responsabile Diretto		
Titolo di studio			
Lingue conosciute (segnalare tra parentesi il livello):			
Patente tipo A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> - Altro <input type="checkbox"/> specificare			
Mansione attualmente svolta			
Mansioni svolte in passato			
Abilitazioni/Patentini			
Altre esperienze di tipo pratico/operativo			
Abilità personali, acquisite anche in ambito non lavorativo			
Numero di scarpe	Taglia pantaloni	Taglia giacca/ maglietta	
Per motivi organizzativi in caso di campi, esercitazioni, ecc. chiediamo di comunicare l'esistenza di eventuali allergie/intolleranze alimentari:			
<p>Il socio si impegna a comunicare all'Associazione qualsiasi variazione ai dati sopra riportati, in particolare e con assoluta tempestività per i dati utili alla sua reperibilità. Ai sensi della Legge 31.12.1996 n° 675 si informa che la presente scheda verrà conservata presso la segreteria dell'Associazione e sarà consultabile unicamente dall'interessato (per verifiche e/o modifiche) e dagli organi dell'Associazione. I dati in essa riportati saranno archiviati anche su supporto informatico ed in questa forma utilizzati dalla segreteria dell'Associazione unicamente a fini istituzionali e per l'inoltro di comunicazioni e corrispondenza. Verranno inoltre messi a disposizione, se richiesti, di organismi governativi nazionali, regionali o comunali di protezione civile.</p> <p>Fotografie e/o filmati ripresi durante attività di servizio, sia in pubblico che in privato all'interno delle sedi sociali, in occasione di manifestazioni, emergenze, esercitazioni, ritrovi, assemblee e altro, potranno essere dall'Associazione utilizzate per la pubblicazione sul sito internet e/o su stampati informativi e/o promozionali, anche non editi dall'Associazione, senza preventiva autorizzazione delle persone ivi ritratte, costituendo l'adesione stessa all'Associazione e l'accettazione di quanto qui esposto liberatoria per l'utilizzo dell'immagine. Preso atto quindi dell'informativa di cui sopra, il Socio acconsente al trattamento dei dati personali, sia comuni, sia sensibili, che lo riguardano, funzionalmente ai fini dell'Associazione e con le modalità descritte al paragrafo precedente.</p>			
Data		Firma	

ESTRATTO DELLO STATUTO

STATUTO ODV ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL GRUPPO A2A

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1— Costituzione, durata e sede

1. È costituita l'Associazione denominata: ODV Associazione Volontari di Protezione Civile del Gruppo a2a di seguito, in breve, Associazione. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione utilizza quale acronimo ODV AVPC a2a. L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV, con precisazione che detto acronimo non sarà utilizzato in atti e corrispondenza fino all'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
3. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'Associazione potrà istituire o chiudere le sedi secondarie su deliberazione del Consiglio Direttivo. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito regolamento.

ART. 2 — Statuto

1. L'Associazione è un ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 — Finalità e attività di interesse generale.

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale, attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibile alla lett. Y) protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.
2. L'Associazione può aderire ad altre associazioni e/o enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini e agli scopi sociali, e può iscriversi ad albi, elenchi e/o registri qualora ve ne siano le opportunità. In particolare l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
 - a) partecipare alle opere di soccorso in occasione di catastrofi ecologiche e di calamità naturali, sia in ambito locale, che nazionale ed internazionale;
 - b) messa a disposizione di beni strumentali, attrezzature e personale specializzato per la messa in sicurezza ed il ripristino dei servizi tecnologici a rete (energia elettrica, acqua, gas, liquami reflui);
 - c) gestione rifiuti in situazione di emergenza;
 - d) consulenze tecnico scientifiche nel campo dei servizi tecnologici a rete riconducibili alle attività di Protezione Civile;
 - e) attività formativa a favore di terzi con particolare attenzione ai minori in età scolare sui temi inerenti la Protezione Civile;
 - f) formazione, informazione ed educazione del personale specializzato, finalizzata alla conoscenza ed alla tutela della loro sicurezza operativa;
 - g) promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali e la lotta all'inquinamento, nonché la formazione culturale e scientifica dei metodi partecipativi sui temi sopra citati.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
4. L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà sviluppare altre attività, se ritenute opportune. L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti di legge previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

TITOLO II- SOCI

ART. 4 — Ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, avendo raggiunto la maggiore età ed essendo esenti da condanne penali e/o procedimenti penali in corso, accettano il presente Statuto e le finalità dell'Associazione.
2. In caso di adesione all'Associazione di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti associati.
3. Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
 - 4.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.
 - 4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.
 - 4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosce tale qualifica in

5. considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro Soci. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta (60) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta (60) giorni di tempo per chiedere che si pronunci l'Assemblea, in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun socio ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

ART. 5 — Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con:
 - a) La quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo;
 - b) Con eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative, essi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di Socio e deve essere versata entro il termine stabilito. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.
3. Ciascun Socio ha diritto:
 - a) Di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) Di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) Di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d) Di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) Di recedere in qualsiasi momento.Inoltre i Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
5. Ciascun Socio ha il dovere di:
 - a) Rispettare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento Interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo.

ART. 6 — Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o per esclusione secondo le norme del presente Statuto. La perdita di qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.
2. Non può essere accettato quale Socio, (e se già accettato, ne decade la nomina), l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Il Socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo e vengono annotate nel Libro Soci, ma permangono in capo al Socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
4. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, o alle decisioni deliberate dagli organi Sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione del Socio, deve essere comunicata con le motivazioni al soggetto interessato, per iscritto, entro trenta giorni (30) dalla delibera; il Socio escluso ha facoltà, entro trenta giorni (30) da tale comunicazione, di ricorrere all'Assemblea dei Soci mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 7 — Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontanea e gratuita, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

TITOLO III — ORGANI

ART. 8 — Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli Organi Sociali e l'Organo di Controllo, se previsto, hanno durata di tre (3) esercizi ed i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, i componenti degli Organi Sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
ECC.

PER UNA LETTURA COMPLETA ED ESAUSTIVA DELLO STATUTO, SI RIMANDA L'ASPIRANTE VOLONTARIO AL SITO INTERNET: www.protezionecivilea2a.org

Dichiaro di aver letto la versione integrale dello Statuto dell'Associazione e di accettarlo in ogni sua parte.

Data _____

Firma _____

Presentato da:

Firma